



COMUNE DI CORATO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 14 del 24/01/2025

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLA PIANTA ORGANICA DELLE SEDI FARMACEUTICHE DEL COMUNE DI CORATO PER IL BIENNIO 2024 – 2026 AI SENSI DELL'ART. 2 C. 2 DELLA LEGGE N. 475/1968, COSÌ COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 27/2012.

L'anno 2025 il giorno 24 del mese di Gennaio alle ore 13:0030, nella sede del Comune si è riunita la Giunta Comunale. Alla seduta risultano presenti:

N°	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	DE BENEDITTIS CORRADO NICOLA	Sindaco	SI	
2	MARCONI BENIAMINO	Assessore	SI	
3	ADDARIO FELICE	Assessore	SI	
4	ADDARIO LUISA	Assessore	SI	
5	BUCCI CONCETTA	Assessore	SI	
6	SCISCIOLI GENNARO	Assessore	SI	
7	SINISI VINCENZO	Assessore		SI
8	VAREANO ANTONELLA	Assessore		SI

PRESENTI: 6

ASSENTI: 2

Il Sindaco Corrado Nicola De Benedittis, constatato il numero legale degli intervenuti e la regolarità della seduta dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento in oggetto sulla cui proposta sono stati acquisiti i prescritti pareri ai sensi del TUEL.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Avv. Giuseppe Sciscioli.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. 475/1968 *“Norme concernenti il servizio farmaceutico”*, così come sostituito dall'art. 11 del D.L. n. 24 del 24/01/2012, convertito in Legge n. 27 del 24/03/2012 *“Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti;*
- ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 475/1968 *“La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso”;*
- ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. 475/1968, *“Ogni Comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il Comune, sentiti l'Azienda Sanitaria e l'Ordine Provinciale dei Farmacisti competenti per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.”;*
- ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 475/1968 *“Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto Nazionale di Statistica.”;*
- il provvedimento di revisione della pianta organica costituisce atto vincolato (art. 11 c. 1 del D.L. n. 1/2012, conv. in legge n. 27/2012) e deve essere eseguito nell'anno pari sulla base della popolazione residente nel Comune nell'anno dispari che lo precede;
- la sentenza del Consiglio di Stato Sez. III, 14/02/2017 n. 652 ha ribadito che *“[...] la competenza alla revisione delle piante organiche delle farmacie spetta al Comune, ed in particolare alla Giunta Comunale, e non alla Regione”*. Infatti i giudici, nella succitata sentenza n. 652/2017 hanno ritenuto, tra l'altro, che *“[...] il provvedimento di revisione della pianta organica costituisce atto vincolato (art. 11 comma 1 del D.L. n. 1/2012, conv. in Legge n. 27/2012) e deve essere eseguito nell'anno pari sulla base della popolazione residente nel comune nell'anno dispari che lo precede”;*
- la sentenza del Consiglio di Stato Sez. III, 14/02/2017 n. 652 ha ribadito che *“[...] la revisione della pianta organica costituisce atto generale di pianificazione, funzionale al miglior assetto delle farmacie sul territorio comunale. Per la sua valenza programmatica, finalizzata alla tutela dell'interesse pubblico alla corretta disciplina del servizio farmaceutico, in relazione alla sua impugnazione non sono configurabili posizioni di controinteresse in capo ai titolari delle sedi farmaceutiche esistenti nel territorio comunale, ai quali pertanto non occorre estendere il contraddittorio”;*
- la sentenza del Consiglio di Stato Sez. III, 19/05/2023 n. 5016 ha ribadito che *“[...] 1 – la oramai univoca giurisprudenza amministrativa riconosce la potestà, ampiamente discrezionale, del Comune in ordine alla pianificazione territoriale periodica del servizio farmaceutico reso sul proprio territorio al fine di ottimizzare il servizio offerto a tutela del diritto alla salute dei propri cittadini; 2 – il predetto potere-dovere si estende, certamente, alla previsione del numero delle farmacie e del loro incremento, alla individuazione delle loro sedi e dei rispettivi bacini d'utenza ed agli eventuali trasferimenti di sede al fine di garantire una omogenea diffusione del servizio sull'intero territorio a tutela del diritto alla salute degli utenti;”*

Dato atto che:

- la *ratio* della territorializzazione delle farmacie risiede nell'esigenza di assicurare la globalità del servizio farmaceutico, al fine di salvaguardare la maggiore tutela della salute ai cittadini;

- tale esigenza viene realizzata attraverso lo strumento della periodica revisione della “*Pianta organica delle sedi farmaceutiche*” ovvero delle circoscrizioni territoriali (zone) idealmente delimitate come virtuali bacini d’utenza nel cui ambito possono/devono essere ubicate le farmacie pianificate sul territorio per garantire il servizio pubblico e sociale loro affidato;
- nella materia *de qua*, il procedimento di competenza comunale è legato alla determinazione localizzativa delle sedi farmaceutiche “*sentiti l’Azienda Sanitaria Locale e l’Ordine Provinciale dei farmacisti competenti per territorio*” e alla responsabilità complessiva del procedimento con l’adozione dell’atto finale;

Considerato che:

- l’esercizio del potere discrezionale attribuito all’Amministrazione Comunale nella valutazione delle scelte da effettuarsi in ordine alla distribuzione del servizio farmaceutico sul proprio territorio, debba prescindere, in linea generale, da qualsiasi considerazione di ordine economico o meramente imprenditoriale legata alla vantaggiosità delle scelte a favore di singoli operatori del settore e ad eventuale discapito di altri, atteso che l’interesse economico e professionale, pur apprezzabile, vantato dai singoli titolari delle farmacie al mantenimento delle proprie attività e delle condizioni che ne garantiscano un esercizio economicamente sostenibile non può che risultare secondario rispetto all’interesse pubblico generale volto alla più larga accessibilità al servizio farmaceutico in quanto servizio essenziale per la cura e la tutela della salute;
- l’Amministrazione Comunale, pertanto, è chiamata a valutare se sussistano pubbliche esigenze tese a rafforzare o migliorare la distribuzione del servizio farmaceutico nelle varie zone del territorio e, laddove tale situazione si ritenga riscontrata, il Comune deve intervenire nell’interesse della collettività a prescindere da considerazioni di altra natura legate all’interesse del singolo esercente a vedersi riconosciuta una sede concorrenza di altre farmacie;
- che il Comune conserva una potestà ampiamente discrezionale in ordine alla pianificazione del servizio farmaceutico reso sul suo territorio, anche con riferimento agli specifici bacini di utenza delle varie farmacie (*cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. III, 19 maggio 2023, n. 5016 Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2019, n. 3338*);
- trattandosi di atto di pianificazione, e dunque atto programmatico, finalizzato alla tutela dell’interesse pubblico alla corretta disciplina del servizio farmaceutico, non sussiste l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai singoli farmacisti in ragione dell’espressa esclusione di cui all’art. 13, comma 1, della Legge n. 241 del 1990 (*in tal senso, ex multis, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 29 luglio 2016, n. 20819; Consiglio di Stato, Sez. III, 24 novembre 2012, n. 5952*);

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1261/2012 del 19/06/2012, in attuazione di quanto disposto dal D.L. 01/2012, art. 11 conv. in Legge n. 27/2012, sono state istituite n. 4 nuove sedi farmaceutiche, per un totale complessivo di n. 15 sedi attive sul territorio comunale;

Dato atto che il Comune di Corato, in ottemperanza alla normativa di settore, si è attivato nell’anno 2024 ad avviare apposito studio del territorio allo scopo di addivenire, entro il termine di legge, alla revisione ordinaria del piano comunale (pianta organica) delle farmacie;

Dato atto che la revisione biennale delle piante organiche delle sedi farmaceutiche, prevista per l’anno 2024 è rapportata in riferimento al dato demografico della popolazione residente al 31/12/2023;

Preso atto che il Servizio Demografico - Statistico di questo Settore ha fornito il dato della popolazione residente sulla base delle rilevazioni pubblicate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e adeguate agli aggiornamenti registrati nella banca dati anagrafica del comune di Corato restituendo un dato di residenti alla data del 31/12/2023 pari a **47.290** abitanti;

Considerato che nel caso in cui rimanga immutato il numero degli esercizi di farmacia in rapporto alla popolazione residente, i Comuni, in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, sono comunque tenuti:

- a verificare, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 362 del 1991 "*Norme di riordino del settore farmaceutico*" e in applicazione delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 5 agosto 1996 n. 16, recante "*Norme di applicazione dell'art. 5 della Legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente il decentramento delle farmacie*" se siano intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione conseguenti al sorgere di nuovi insediamenti abitativi sul territorio Comunale o a particolari situazioni topografiche e di viabilità;
- a valutare, in funzione di una diversa distribuzione della popolazione e delle mutate esigenze dell'assistenza farmaceutica l'ipotesi di rideterminare le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche esistenti o di individuare nelle zone in cui si è verificato lo spostamento demografico apposite sedi di decentramento in cui autorizzare il trasferimento delle farmacie ubicate nelle sedi farmaceutiche già esistenti, al fine di garantire una presenza di esercizi di farmacia sul territorio, coerente con lo sviluppo urbanistico e con le variazioni demografiche, in una logica orientata ad assicurare un'assistenza farmaceutica capillare, efficiente ed efficace;

Dato atto che dallo studio effettuato dal Servizio SUAP si è rilevata una sperequazione del numero di abitanti afferenti il bacino d'utenza di ciascuna sede farmaceutica, dovuta allo spostamento registratosi negli ultimi anni della popolazione all'interno del proprio territorio verso zone di nuovo insediamento abitativo nonché alle variazioni dei fattori socio - economici, che ha restituito la seguente situazione reale:

Area	Denominazione	Distribuzione della popolazione residente al 31/12/2023
1	Farmacia Casalino S.r.l.	2.637 ab.
2	Farmacia Di Girolamo dott. Alfonso	3.319 ab.
3	Farmacia Mascoli di Aldo e Menina	5.307 ab.
4	Farmacia Cinone Michele (Temi s.r.l.)	2.949 ab.
5	Farmacia Musci dott. Gianpaolo	4.852 ab.
6	Farmacia del Corso di Giusy Gallo e Antonio	1.409 ab.
7	Farmacia Tedone Filippo Fabrizio	4.137 ab.
8	Farmacia Musci Vincenzo	2.310 ab.
9	Farmacia Cantatore Margherita	4.066 ab.

10	Farmacia Samarelli Vincenzo	608 ab.
11	Farmacia Sant'Elia S.r.l.	4.630 ab.
12	Farmacia Errepi S.n.c. (Apulia)	2.749 ab.
13	Farmacia Friuli di Campagna Simona	2.518 ab.
14	Farmacia Oasi S.n.c.	3.461 ab.
15	Farmacia San Cataldo della dott.ssa Pomarico srl	2.338 ab.
TOTALE		47.290 ab.

Dato atto che tale ricostruzione ha reso oggettivamente evidente l'elevato squilibrio in termine di dimensione demografica tra le attuali aree, che naturalmente si traduce in una corrispondente incongruenza dei perimetri territoriali della pianta organica vigente;

Dato atto che il Servizio SUAP ha predisposto una proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche presenti sul territorio comunale, rideterminando le perimetrazioni delle attuali aree utilizzando criteri demografici, topografici e urbanistici, calcolando in maniera puntuale il numero degli abitanti riferito ad ogni zona, con restituzione dei seguenti dati:

Area	Denominazione	Distribuzione della popolazione residente al 31/12/2023
1	Farmacia Casalino S.r.l.	2.972 ab.
2	Farmacia Di Girolamo dott. Alfonso	3.169 ab.
3	Farmacia Mascoli di Aldo e Menina	3.367 ab.
4	Farmacia Cinone Michele (Temi s.r.l.)	3.173 ab.
5	Farmacia Musci dott. Gianpaolo	3.925 ab.
6	Farmacia del Corso di Giusy Gallo e Antonio	3.230 ab.
7	Farmacia Tedone Filippo Fabrizio	3.197 ab.
8	Farmacia Musci Vincenzo	2.379 ab.
9	Farmacia Cantatore Margherita	3.289 ab.
10	Farmacia Samarelli Vincenzo	2.778 ab.
11	Farmacia Sant'Elia S.r.l.	3.629 ab.
12	Farmacia Errepi S.n.c. (Apulia)	2.697 ab.
13	Farmacia Friuli di Campagna Simona	3.028 ab.

14	Farmacia Oasi S.n.c.	3.461 ab.
15	Farmacia San Cataldo della dott.ssa Pomarico srl	2.993 ab.
TOTALE		47.290 ab.

Dato atto che, per l'effetto, giusta nota prot. 0056818/2024 del 11/12/2024 si è provveduto ad inoltrare la proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche all'ASL Bari – Area Servizio Farmaceutico e all'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta – Andria – Trani, al fine dell'espressione del relativo parere di competenza, prima della definitiva approvazione da parte del Comune di Corato entro il termine di legge;

Visto il parere favorevole dell'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta – Andria – Trani prot. n. 202500151 del 10/01/2025, acquisito agli atti d'Ufficio al prot. n. 0001584/2025 del 13/01/2025 (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

Visto il parere favorevole di ASL BA - Area Servizio Farmaceutico prot. n. 6565/2025 del 17/01/2024, acquisito agli atti d'Ufficio al prot. n. 2765/2025 del 17/01/2025 (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

Dato atto che la descrizione della nuova perimetrazione della pianta organica per il biennio 2024 – 2026 dei bacini delle sedi farmaceutiche presenti sul territorio comunale risulta come dalla tabella che segue, così come meglio rappresentata nella TAV. 2 (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento):

Area	Denominazione	Delimitazione del bacino d'utenza
1	Farmacia Casalino S.r.l.	<u>Area delimitata</u> da via Trani fino al confine comunale, via Aldo Moro, p.zza V. Emanuele, via A. De Gasperi, via Brancaleone da Roma, via Monte Vodice, via XXIV Maggio, via Pietro Aretino, via Mancini, via Silvestri, via della Macina fino al prolungamento ideale con via Enzo Grossi.
2	Farmacia Di Girolamo dott. Alfonso	<u>Area delimitata</u> da via Trani fino al confine comunale, viale Luigi Cadorna, viale Armando Diaz, p.zza XI Febbraio, via Tommaso Moro fino al confine comunale.
3	Farmacia Mascoli di Aldo e Menina	<u>Area delimitata</u> da via Tommaso Moro fino al confine comunale, p.zza XI Febbraio, via Dante, via Giuseppe Di Vittorio, via Ruvo fino al confine comunale.
4	Farmacia Cinone Michele (Temi s.r.l.)	<u>Area delimitata</u> da via Ruvo fino al confine comunale, via Giuseppe Di Vittorio, corso Mazzini, Largo Plebiscito, via Nicola Bucci, via Veronica Gambarà, via Volturmo, via Lago Baione fino al confine comunale.
5	Farmacia Musci dott. Gianpaolo	<u>Area delimitata</u> da via Lago Baione fino al confine comunale, via Toscanini, via Palermo, via Gravina, viale Arno, via Belvedere, via Bagnatoio fino al confine comunale.
6	Farmacia del Corso di Giusy Gallo e	<u>Area delimitata</u> da corso G. Garibaldi, Largo Plebiscito, via Nicola Bucci, via Veronica Gambarà, via Volturmo, via Toscanini,

	Antonio	via Palermo, via A. Sant'Elia, via Cincinnato, via Castel del Monte.
7	Farmacia Tedone Filippo Fabrizio	<u>Area delimitata</u> da via Castel del Monte, via Cesare Pavese, via Enrico De Nicola, via Randolfi, via Fratelli Cervi, via Digione, via Alberto Mario.
8	Farmacia Musci Vincenzo	<u>Area delimitata</u> da via Fausto Coppi fino al prolungamento ideale con via Santa Lucia, via Randolfi, via Fratelli Cervi, via Digione, via Alberto Mario, via Castel del Monte, corso G. Garibaldi, via Carmine, via Spirito Santo, via S. Massimiliano Kolbe, via Mereù, via Generale Ameglio, via Santa Lucia.
9	Farmacia Cantatore Margherita	<u>Area delimitata</u> da via Carmine, via Spirito Santo, via S. Massimiliano Kolbe, via Mereù, via Gigante, via Enzo Grossi fino al prolungamento ideale con via della Macina, via della Macina, via Silvestri, via Mancini, via Pietro Aretino, via XXIV Maggio, via Monte Vodice, via Brancaleone da Roma, via Alcide de Gasperi, corso G. Garibaldi.
10	Farmacia Samarelli Vincenzo	<u>Area delimitata</u> da via Aldo Moro, p.zza Vittorio Emanuele, corso G. Garibaldi, Largo Plebiscito, corso Mazzini, via Dante, viale Armando Diaz, viale Luigi Cadorna.
11	Farmacia Sant'Elia S.r.l.	<u>Area delimitata</u> da via A. Sant'Elia fino al confine comunale, via Enrico Mattei, via Castel del Monte, via Cincinnato, via A. Sant'Elia, via Palermo, via Gravina, via Casilina fino al confine comunale.
12	Farmacia Errepi S.n.c. (Apulia)	<u>Area delimitata</u> da via A. Sant'Elia fino al confine comunale, via Enrico Mattei, via Castel del Monte, via Cesare Pavese, via Enrico De Nicola, via Fausto Coppi fino al prolungamento ideale con via Santa Lucia.
13	Farmacia Friuli di Campagna Simona	<u>Area delimitata</u> da via Santa Lucia fino al confine comunale, via Generale Ameglio, via Mereù, via Gigante, via Enzo Grossi fino al prolungamento ideale con via vecchia Barletta, via vecchia Barletta fino al confine comunale.
14	Farmacia Oasi S.n.c.	<u>Area delimitata</u> zona Oasi e limitrofa, area compresa tra via Castel del Monte e via San Magno fino al confine comunale
15	Farmacia San Cataldo della dott.ssa Pomarico S.r.l.	<u>Area delimitata</u> da via Bagnatoio fino al confine comunale, via Belvedere, viale Arno, via Casilina fino al confine comunale.

Visti:

- il R.D. 1265/1934 "Testo Unico delle Leggi Sanitarie";
- il R.D. 1706/1938 "Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico";
- la L. 475/1968 "Norme concernenti il servizio farmaceutico";
- il D.P.R. 1275/1971 "Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico";
- la L.R. Puglia 36/1984 "Norme concernenti l'igiene e sanità pubblica ed il servizio farmaceutico";
- la L. 362/1991 "Norme di riordino del settore farmaceutico";
- la L. 27/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività";

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- lo Statuto Comunale;
- la relazione del I Settore – Servizio SUAP e i relativi allegati scritto – grafici;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del I Settore – Servizio SUAP per gli effetti dell’art. 49 del suddetto D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di omettere il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne determina riflessi indiretti sul bilancio comunale;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. **DI PRENDERE ATTO** delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** la relazione del I Settore – Servizio SUAP e relativi allegati facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **DI CONFERMARE** il numero di 15 sedi farmaceutiche per il Comune di Corato;
4. **DI PROCEDERE** alla revisione della perimetrazione dei bacini d’utenza delle sedi farmaceutiche per il biennio 2024 - 2026 così come indicato nella tabella che segue:

Area	Denominazione	Delimitazione del bacino d’utenza
1	Farmacia Casalino S.r.l.	<u>Area delimitata</u> da via Trani fino al confine comunale, via Aldo Moro, p.zza V. Emanuele, via A. De Gasperi, via Brancaleone da Roma, via Monte Vodice, via XXIV Maggio, via Pietro Aretino, via Mancini, via Silvestri, via della Macina fino al prolungamento ideale con via Enzo Grossi.
2	Farmacia Di Girolamo dott. Alfonso	<u>Area delimitata</u> da via Trani fino al confine comunale, viale Luigi Cadorna, viale Armando Diaz, p.zza XI Febbraio, via Tommaso Moro fino al confine comunale.
3	Farmacia Mascoli	<u>Area delimitata</u> da via Tommaso Moro fino al confine comunale, p.zza XI Febbraio, via Dante, via Giuseppe Di Vittorio, via Ruvo fino al confine comunale.
4	Farmacia Cinone Michele	<u>Area delimitata</u> da via Ruvo fino al confine comunale, via Giuseppe Di Vittorio, corso Mazzini, Largo Plebiscito, via Nicola Bucci, via Veronica Gambarà, via Volturno, via Lago Baione fino al confine comunale.
5	Farmacia Musci dott. Gianpaolo	<u>Area delimitata</u> da via Lago Baione fino al confine comunale, via Toscanini, via Palermo, via Gravina, viale Arno, via Belvedere, via Bagnatio fino al confine comunale.
6	Farmacia del Corso	<u>Area delimitata</u> da corso G. Garibaldi, Largo Plebiscito, via Nicola Bucci, via Veronica Gambarà, via Volturno, via Toscanini, via Palermo, via A. Sant’Elia, via Cincinnato, via Castel del Monte.
7	Farmacia Tedone Vincenzo	<u>Area delimitata</u> da via Castel del Monte, via Cesare Pavese, via Enrico De Nicola, via Randolfi, via Fratelli Cervi, via Digione, via Alberto Mario.
8	Farmacia Musci Vincenzo	<u>Area delimitata</u> da via Fausto Coppi fino al prolungamento ideale con via Santa Lucia, via Randolfi, via Fratelli Cervi, via Digione, via Alberto

		Mario, via Castel del Monte, corso G. Garibaldi, via Carmine, via Spirito Santo, via S. Massimiliano Kolbe, via Mereù, via Generale Ameglio, via Santa Lucia.
9	Farmacia Cantatore Margherita	<u>Area delimitata</u> da via Carmine, via Spirito Santo, via S. Massimiliano Kolbe, via Mereù, via Gigante, via Enzo Grossi fino al prolungamento ideale con via della Macina, via della Macina, via Silvestri, via Mancini, via Pietro Aretino, via XXIV Maggio, via Monte Vodice, via Brancaleone da Roma, via Alcide de Gasperi, corso G. Garibaldi.
10	Farmacia Samarelli	<u>Area delimitata</u> da via Aldo Moro, p.zza Vittorio Emanuele, corso G. Garibaldi, Largo Plebiscito, corso Mazzini, via Dante, viale Armando Diaz, viale Luigi Cadorna.
11	Farmacia Sant'Elia S.r.l.	<u>Area delimitata</u> da via A. Sant'Elia fino al confine comunale, via Enrico Mattei, via Castel del Monte, via Cincinnato, via A. Sant'Elia, via Palermo, via Gravina, via Casilina fino al confine comunale.
12	Farmacia Errepi S.n.c. (Apulia)	<u>Area delimitata</u> da via A. Sant'Elia fino al confine comunale, via Enrico Mattei, via Castel del Monte, via Cesare Pavese, via Enrico De Nicola, via Fausto Coppi fino al prolungamento ideale con via Santa Lucia.
13	Farmacia Friuli	<u>Area delimitata</u> da via Santa Lucia fino al confine comunale, via Generale Ameglio, via Mereù, via Gigante, via Enzo Grossi fino al prolungamento ideale con via vecchia Barletta, via vecchia Barletta fino al confine comunale.
14	Farmacia Oasi S.n.c.	<u>Area delimitata</u> zona Oasi e limitrofa, area compresa tra via Castel del Monte e via San Magno fino al confine comunale
15	Farmacia San Cataldo	<u>Area delimitata</u> da via Bagnatoio fino al confine comunale, via Belvedere, viale Arno, via Casilina fino al confine comunale.

5. **DI APPROVARE** per il biennio 2024 – 2026 la revisione della pianta organica previgente delle sedi farmaceutiche del Comune di Corato, con riferimento all'ambito territoriale di ogni zona le cui delimitazioni planimetriche e numeriche sono riportate nell'allegata TAV. 2 (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
6. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio SUAP di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza a:
 - Regione Puglia – Dipartimento per la promozione della salute e del benessere animale – Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa:
pec: farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it;
 - ASL Bari – Area Servizio Farmaceutico:
pec: areafarmaceutica.aslbari@pec.rupar.puglia.it
 - Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta – Andria – Trani:
pec: ordinefarmacistiba@pec.fofi.it;
 - Prefettura di Bari – Ufficio Territoriale del Governo – Area Raccordo con gli Enti Locali:
pec: protocollo.prefba@pec.interno.it;
 - Ai titolari delle sedi farmaceutiche insistenti sul territorio comunale.
7. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Corato nonché sul sito internet istituzionale della nuova pianta organica delle sedi farmaceutiche;
8. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii attesi i tempi ristretti previsti per l'attuazione del medesimo del medesimo.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Corrado Nicola De Benedittis

(atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Il Vice Segretario Generale
Avv. Giuseppe Sciscioli